



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Francesca Saioni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 2036/2018 R.G. promossa da:

rappresentata e difesa dall'avv. Primo Augeri presso il cui studio in Cesano Boscone (MI), via
Boccaccio 2/B, ha eletto domicilio,

RICORRENTE

contro:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

rappresentata e difesa dall'avv. Gioia Vaccari presso il cui studio in Roma, viale Gioacchino
Rossini n. 18, ha eletto domicilio,

RESISTENTE

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 26 febbraio 2018 e ritualmente notificato, Lucrezia Portaluppi
conveniva in giudizio Agenzia delle entrate – Riscossione interponendo opposizione avverso
l'iscrizione ipotecaria notificatale dalla medesima Agenzia per l'importo di euro 363.335,36;
somma derivante da diverse cartelle tra cui alcune in materia previdenziale (n.



10320040010083230000; n. 10320050000395340000, n. 10320060000568884000, n. 10320060023831323000, n. 10320080000602313000).

La ricorrente eccepiva l'illegittimità, nullità, annullabilità dell'iscrizione ipotecaria "*per omessa notifica della comunicazione preventiva dell'allegazione della relata di notifica alla nota di trascrizione*"; l'illegittimità, nullità, annullabilità dell'iscrizione ipotecaria per omessa allegazione delle notifica della cartella di pagamento alla nota di trascrizione; l'illegittimità, nullità, annullabilità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della cartella di pagamento; l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante dalle cartelle indicate nell'iscrizione ipotecaria; l'illegittimità delle iscrizioni ipotecaria.

Si costituiva ritualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione contrastando la pretesa avversaria di cui chiedeva il rigetto.

Evidenziava, in particolare, che per gli importi di una delle cartelle oggetto di causa nemmeno era stata iscritta ipoteca mentre, con riferimento alle altre cartelle, produceva documentazione attestante la rituale notifica delle stesse.

La causa, vertente su questione di diritto, veniva discussa e decisa all'udienza del 20 giugno 2018.

Ciò posto, scarse considerazioni si impongono ai fini della presente decisione.

Previo rilievo che – come evidenziato da Agenzia – per gli importi di una delle cartelle qui opposte (n. 103200600238331323000) nemmeno è stata iscritta ipoteca, con riferimento alle residue cartelle, si osserva quanto segue.

Agenzia ha fornito prova della rituale notifica dei documenti, come si evince dalle relate versate in atti.

E quindi,

- per la cartella n. 1032004001008323000 la notifica è da intendere perfezionata il 23 giugno 2004 (doc. 5);
- per la cartella n. 10320050000395340000, la notificata è da intendere perfezionata il 24/02/2005 (doc. 6);



- per la cartella n. 10320060000568884000 la notifica è da intendere perfezionata il 19/06/2006 mediante deposito presso la Casa Comunale, affissione dell'avviso e invio di raccomandata informativa dell'avvenuta notifica (doc. 7);
- per la cartella n. 10320080000602313000 la notificata è da intendere perfezionata il 14/05/2008 mediante deposito presso la Casa Comunale, affissione dell'avviso e invio di raccomandata informativa dell'avvenuta notifica (doc. 8).

Con specifico riferimento alla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento n. 10320040010083230000 e n. 10320050000395340000 a mezzo del servizio postale, vanno condivise le allegazioni difensiva di Agenzia laddove rammenta che la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo posta (raccomandata con avviso di ricevimento) è prevista dalla legge (art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/73) ed è ammessa dalla pacifica giurisprudenza.

Invero, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, *“in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 ...”*. (Cass. SS.UU. 19071/16 e conformi Cass. 3254/16, 3036/16, 23341/15, 23182/15, 5898/15, 16949/14; 14190/14; 6395/14, 4020/14, 272/14, 25128/13, 8321/13, 1091/13, 15746/12, 11708/11, 14327/09).

La pronuncia n. 3036/16 ha precisato che *“in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1 seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto*



che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella".

Per il perfezionamento di tale speciale forma di notificazione, alla quale non si applicano l'art. 139 c.p.c. e le disposizioni *ex lege* n. 890/82, bensì il D.M. 9 aprile 2001 che contiene le condizioni generali del servizio postale (artt. 32 e 39), è sufficiente *"che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente"* (Cass. 3036/16, 3254/16, 23341/15, 14190/14, 1091/2013).

Come affermato da Cass. n. 19088/16, l'art. 26 citato *"legittima l'agente della riscossione ad effettuare la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario. L'art. 14 della legge n. 890 del 1982 fa espressamente salve le modalità di notificazione degli atti di riscossione previste dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue l'inapplicabilità delle disposizioni previste dalla legge n. 20.11.1982 n. 890 (compreso l'art. 7, comma 6°, che prevede la "doppia raccomandata") relative alla disciplina delle notificazioni eseguite a mezzo ufficiale giudiziario, dovendosi invece applicare le disposizioni sul servizio postale di consegna dei plichi raccomandati; pertanto l'atto pervenuto a mezzo raccomandata all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione"* (conf. Cass. 4020/14 – ord.).

Con la sentenza n. 19089/16 la Corte di Cassazione ha inoltre statuito che *"l'art. 26 primo comma d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 considera equivalente la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento da parte del destinatario o di un familiare ovvero del portiere. La disposizione ha natura speciale rispetto alla disciplina della notificazione degli atti processuali compiuta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.139 comma 2 cod. proc. Civ., che stabilisce un criterio preferenziale di individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la notificazione in luogo del destinatario."*



Con pronuncia n. 1091/2013, la Suprema Corte ha altresì precisato che ove *“manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l’atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata”*.

Alla luce dei condivisi, predetti principi, la notifica delle cartelle oggetto di causa va ritenuta rituale e la documentazione prodotta in giudizio da Agenzia idonea a provarlo, pur trattandosi di fotocopie degli originali.

Invero, anche sullo specifico punto si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10326/14 in cui ha affermato che, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio in relazione all’avvenuta notificazione della cartella di pagamento, è sufficiente, per il concessionario, l’esibizione di copia della relativa relata (nell’ipotesi di notifica mediante messo notificatore), ovvero di copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella (nell’ipotesi di notifica a mezzo posta raccomandata a.r.), non sussistendo alcun onere, per l’Agente della riscossione, di esibizione di copia della cartella stessa nel suo contenuto integrale, *“nemmeno ai sensi dell’art. 26, comma 4 [oggi quinto], D.P.R. 602 del 1973, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa della “matrice” (la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dell’Agente nel caso opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento)”* (Cass. Civ., Sez. III, 13.05.2014, n. 10326).

Tale principio è stato ribadito anche da Cass. n. 3036/16, dove si legge: *“del tutto erroneamente, perciò, il giudice del merito ha ritenuto che incombesse alla parte concessionaria depositare in giudizio non solo l’avviso di ricevimento della cartella, ma anche la copia della cartella medesima, desumendo detto onere dalla lettura incongrua della norma dell’art. 26, comma 4 più volte menzionato, nel quale è previsto un onere alternativo, correlato alle diverse modalità con le quali la notifica può essere*



effettuata ("L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione").

Si richiama altresì la recente sentenza n. 12888/15, in cui la Corte di Cassazione ha affermato: *"in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326 del 2014). La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice"* (v. inoltre Cass. Sez. VI, ord. n. 20786 del 02.10.2014).

Ad ulteriore conferma, si veda infine Cass. n. 9246/15 secondo cui *"in relazione a detta modalità di notificazione, non è affatto necessario (...) che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata"*.

Quanto, invece all'affermata prescrizione dell'azione esecutiva, la censura va ritenuta, in primo luogo, ammissibile, trattandosi di motivo di opposizione ex [art. 615 comma I c.p.c.](#), sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo e, nel merito, fondata. Assume, difatti, l'opponente che ove si ritenesse la notifica delle cartelle perfezionata (come in effetti avvenuto) tra il 2004 e il 2008, a ciò non sarebbe comunque seguita alcuna azione da parte del creditore o del concessionario per la riscossione, sino al mese di gennaio 2018, allorquando il termine di prescrizione quinquennale sarebbe ampiamente decorso.

Il rilievo è corretto. Si rammenta, in proposito, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dirimendo un noto contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che il termine di



prescrizione dei crediti previdenziali portati da cartelle di pagamento non opposte è quinquennale (Cass. S.U. n. 23397/2016).

A tale *dictum* il giudicante ritiene di adeguarsi, condividendo l'argomentazione della Suprema Corte – qui richiamata anche ex art. 188 disp. att. c.p.c. – secondo cui la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Ciò perché tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Ne consegue che i crediti contributivi portati dalle residue cartelle di pagamento oggetto di causa sono da ritenersi prescritti e che nulla è dovuto dalla ricorrente.

Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di AGENZIA DELLE ENTRATE e sono liquidate come da dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, considerata la serialità delle questioni sollevate con l'opposizione e l'assenza di fase istruttoria.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara non luogo a provvedere quanto alla cartella esattoriale n. 103200600238331323000;
- 2) dichiara non dovute dalla ricorrente le somme portate dalle cartelle esattoriali n. 10320040010083230000; n. 10320050000395340000, n. 10320060000568884000 e n. 10320080000602313000;
- 3) condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 1.200,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
- 4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.



Sentenza n. 1722/2018 pubbl. il 19/07/2018
RG n. 2036/2018

Milano, 20 giugno 2018

Il giudice
Francesca Saioni

